

COMUNE DI PAVIA

Settore Istruzione, Politiche Giovanili e Comunicazione

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO “GESTIONE DELL’ASILO NIDO LIA BOLOCAN”

GIUGNO 2013

SOMMARIO

TITOLO I	3
INDICAZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto della concessione	3
Art. 2 - Descrizione del servizio	3
Art. 3 - Organizzazione del servizio.....	4
Art. 4 - Importo della concessione	5
Art. 5 - Durata della concessione	6
Art. 6 - Attivazione del servizio presso i locali di Corso Garibaldi 69	6
Art. 7 - Organizzazione del concessionario.....	7
Art. 8 - Subappalto del servizio e cessione del contratto	7
TITOLO II.....	8
PERSONALE UTILIZZATO NEL SERVIZIO	8
Art. 9 - Personale utilizzato.....	8
Art. 10 - Obblighi verso il personale.....	9
Art. 11 - Obblighi del personale.....	10
Art. 12 - Continuità dei servizi.....	10
TITOLO III.....	12
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	12
Art. 13 - Progetto del servizio.....	12
Art. 14 - Refezione scolastica	12
Art. 15 - Servizi ulteriori.....	13
TITOLO IV	14
INTERVENTI SULL'IMMOBILE	14
Art. 16 - Ristrutturazione dell'immobile	14
Art. 17 - Manutenzione immobile	15
Art. 18 - Arredi ed attrezzature	16
TITOLO V.....	17
ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 19 - Oneri a carico del concessionario	17
Art. 20 - Oneri a carico del Comune	18
Art. 21 - Controlli	18
Art. 22 - Penalità.....	19
Art. 23 - Obblighi e responsabilità del concessionario.....	21
Art. 24 - Cauzione definitiva.....	22
Art. 25 - Assicurazione	22
Art. 26 - Rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	24
TITOLO VI	26
COSTO DELLA RETTA, SPESE, MODALITA' DI PAGAMENTO	26
E TRACCIABILITA' FINANZIARIA.....	26
Art. 27 - Corrispettivo mensile posti vincolati e non vincolati.....	26
Art. 28 - Interventi d'investimento.....	26
Art. 29 - Adeguamenti dei prezzi delle rette.....	27
Art. 30 - Modalità di pagamento	28
Art. 31 - Tracciabilità finanziaria	28
Art. 32 - Foro competente	28
Art. 33 - Disposizioni finali.....	28

TITOLO I

INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri (CSO) disciplina la concessione della gestione di un servizio di "Asilo Nido Lia Bolocan", previa ristrutturazione dell'immobile che lo ospiterà, sito in via Folla di Sopra n. 44 - Pavia (Sez. Urb. B, Foglio 11, Particella 844, Sub. 3).

La concessione del servizio comporta:

- l'avvio del servizio avverrà dal 1 settembre 2013 negli attuali locali siti in Corso Garibaldi 69, ove è operante l'attuale Asilo Nido Bolocan, salvo impedimento parziale o temporaneo, per non messa in disponibilità dei locali da parte del Comune di Pavia, e come indicato all'art. 6 del presente capitolato;
- il contestuale ripristino totale dell'immobile sito in via Folla di Sopra n. 44, con la risoluzione delle problematiche inerenti la struttura, documentate dalla relazione tecnico descrittiva, parte integrante del presente capitolato, realizzando gli interventi necessari alla riconversione della struttura in precedenza adibita a scuola d'infanzia, ed ottenendo la definitiva agibilità di asilo nido;
- l'avvio del servizio del nuovo "Asilo Nido Lia Bolocan", nell'immobile ristrutturato ed agibile di Via Folla di Sopra 44, con il trasferimento dei bambini ospitati fino a quel momento nella struttura di Corso Garibaldi 69 nel nuovo asilo nido e con l'organizzazione di cui al successivo art. 3 del presente capitolato.
- il servizio si concluderà il 31 agosto 2023.

Art. 2 - Descrizione del servizio

Il nuovo Asilo Nido Lia Bolocan avrà una capienza massima di 55 posti/bambino.

L'asilo nido ospiterà bambini in età compresa tra 3 mesi e 36 mesi.

Dovrà rispondere alla vigente normativa regionale lombarda sia per gli standard di funzionamento che per le procedure di messa in esercizio ed accreditamento, di cui al DGR 20588/2005, al DGR 20943/2005, al DGR 1254/2010, e soddisfare i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dal vigente Bando di Accreditamento dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Pavia (Delibera di Giunta comunale n° 197 del 13/12/2011).

Il Progetto Educativo del servizio dovrà rispondere alle indicazioni del Piano Pedagogico di Sistema previsto per gli asili nido comunali.

Dovrà essere prevista l'adozione dei sistemi di documentazione e monitoraggio definiti per il servizio comunale, tra cui va considerato l'aggiornamento delle informazioni per quanto attiene il nido in concessione nel sito web "Prima infanzia 0-6", infanzia.comune.pv.it, del Comune di Pavia.

Andrà predisposta una Carta dei Servizi che sia rispettosa dei principi contenuti della Carta dei Servizi comunali per la prima infanzia.

In merito alla ricettività della struttura, si potrà tener conto della possibilità di aumento della capacità ricettiva sino ad un massimo del 20% così come specificato dalla circ. 45 del 18/10/2005 DG Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia.

La gestione dei 55 posti dovrà svolgersi attuando le seguenti specifiche:

- a) **Gestione di 35 posti di asilo nido vincolati**, con modalità organizzative equivalenti al servizio di asilo nido del Comune di Pavia. La copertura dei posti avverrà secondo le modalità di iscrizione previste per i nidi comunali, anche eventualmente attingendo alle liste d'attesa per l'accesso ai nidi comunali. Le rette a carico dell'utenza dovranno corrispondere a quelle vigenti deliberate annualmente dall'Amministrazione Comunale per la frequenza del servizio comunale e saranno incassate direttamente dal concessionario. Il Comune di Pavia riconoscerà una quota al concessionario ad integrazione dei proventi riscossi direttamente dall'utenza, per ciascun posto vincolato occupato, come definito al successivo art. 27, secondo quanto previsto al punto 2 dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006.
- b) **Gestione di 20 posti di asilo nido non vincolati**, con tariffe per l'utenza definite liberamente dal concessionario. L'organizzazione del servizio per quanto attiene orari e calendario di funzionamento sarà a discrezione del soggetto gestore che dovrà comunque rispettare i vincoli posti dalla normativa regionale e dal bando di accreditamento comunale. Per tutti gli aspetti organizzativi, strutturali e progettuali dovrà essere assicurato il medesimo servizio offerto per i 35 posti vincolati.

Art. 3 - Organizzazione del servizio

A) POSTI VINCOLATI

La gestione dei 35 posti di asilo nido vincolati, equivalenti al servizio di asilo nido del Comune di Pavia, dovrà avvenire con le seguenti caratteristiche organizzative:

1. una riserva di 5 posti per i figli dei dipendenti del Comune di Pavia con diritto di usufruire di tutte le facilitazioni nel pagamento della tariffa di frequenza anche se residenti in altro comune;
2. calendario di apertura corrispondente a quanto previsto dalla normativa regionale e formalmente recepito dall'Amministrazione Comunale per i servizi educativi di propria competenza;
3. apertura del servizio per almeno cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 17:30;
4. servizio refezione, equivalente per qualità e quantità al servizio in essere nei corrispondenti servizi comunali;
5. tariffe corrispondenti a quelle fissate annualmente con atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale per gli utenti degli asili nido di Pavia.

Le iscrizioni dei bambini ai 35 posti vincolati, le successive ammissioni e l'eventuale lista d'attesa, sono effettuate dal Settore Istruzione, Servizio Programmazione Attività Educative del Comune di Pavia.

Entro il 1 luglio di ogni anno vengono comunicati al concessionario i nomi degli ammessi; in caso di rinuncia di uno o più utenti, il Servizio Programmazione Attività Educative provvede alla loro sostituzione anche eventualmente attingendo alle liste d'attesa di altri asili nido comunali, nel rispetto delle graduatorie.

Qualora i 35 posti vincolati non siano tutti ricoperti entro il 15 dicembre dell'anno educativo in corso, dopo comunicazione scritta degli uffici comunali, il concessionario potrà procedere ad accettare nuove iscrizioni estendendo, per l'annualità in corso, il numero di posti non vincolati, alle condizioni di cui al comma B seguente.

Il Comune di Pavia può inserire nel servizio fino ad un massimo di 2 casi sociali e un bambino diversabile assicurando la necessaria assistenza alla disabilità, certificata dagli organismi medico specialistici competenti.

B) POSTI NON VINCOLATI

La gestione dei 20 posti di asilo nido non vincolati dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale vigente DGR 20588/2005, DGR 20943/2005, DGR 1254/2010 e soddisfare i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dal vigente Bando di Accreditamento dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Pavia.

Con i seguenti possibili gradi di libertà rispetto all'impostazione dei posti vincolati:

1. orario di apertura annuale e giornaliero a discrezione del concessionario pur nel rispetto della normativa vigente;
2. criteri e modalità di iscrizione al servizio definite dal concessionario nel rispetto della normativa vigente di cui al precedente articolo 2;
3. tariffe per l'utenza definite dal concessionario.

Le iscrizioni dei bambini ai 20 posti non vincolati, le successive ammissioni e l'eventuale lista d'attesa sono determinate ed aggiornate dal concessionario direttamente.

Art. 4 - Importo della concessione

Il valore complessivo della presente concessione viene stimato in € **2.452.450,00** IVA esente, ai sensi art. 10 punto 21 DPR 633/1972 e smi. , valore determinato sulla base del ribasso d'asta richiesto sul valore massimo di € **650,00 mensili**, per ogni posto vincolato occupato per i periodi sotto indicati:

n. utenti	Periodo in mesi	Tariffa max mensili/utente per i posti vincolati (base ribasso d'asta)	importo
24	7 (settembre 2013/marzo 2014)	€ 650,00	€ 109.200,00
35	103 (aprile 2014 /agosto 2023) ^o ^o 11 mesi di attività annuale,		€ 2.343.250,00
Totale complessivo			€ 2.452.450,00

Art. 5 - Durata della concessione

La concessione del servizio ha durata 10 anni, dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2023:

- con avvio del servizio nella vecchia sede dell'asilo Bolocan di Corso Garibaldi 69, dal 1 settembre 2013, fino al completo trasferimento dello stesso nei nuovi locali di Via Folla di Sopra 44;
- con prosecuzione del servizio nei nuovi locali di Via Folla di Sopra 44, a seguito della conclusione dei lavori di ripristino dell'immobile e di risanamento conservativo della struttura, acquisite le autorizzazioni, certificazioni e agibilità necessarie di cui allo Studio di fattibilità allegato al presente capitolato (Allegato A) e comunque non oltre il 15 aprile 2014.

Art. 6 - Attivazione del servizio presso i locali di Corso Garibaldi 69

In via transitoria e sino alla disponibilità piena dei locali della sede definitiva di via Folla di Sopra 44, a partire dal 1 settembre 2013 il concessionario potrà avviare il servizio di asilo nido presso i locali che ospitano l'attuale asilo nido Bolocan, situato a Pavia in corso Garibaldi 69.

I 24 posti dell'asilo nido (20 posti di capienza portati a 24 con l'applicazione del 20% di aumento stabilito dalla normativa regionale) dovranno essere gestiti come posti vincolati, così come prescritto ai precedenti articoli 2 e 3, ed andranno a coprire pertanto parte dei 35 posti previsti a regime. Potranno essere accolti in questa prima fase, con diritto di precedenza, i bambini già frequentanti l'asilo nido Bolocan nell'anno educativo 2012/2013, riammessi al secondo anno e a seguire i bambini che abbiano compiuto 12 mesi d'età, in lista d'attesa per il servizio degli asili nido comunali, individuati seguendo le graduatorie dei non ammessi riunite in una graduatoria unica cittadina distinta per età (semidivezzi 12-24 mesi e divezzi 24-36 mesi).

Con l'attivazione del servizio nella sede definitiva di via Folla di Sopra 44, tutti gli utenti iscritti verranno in essa trasferiti ed il concessionario potrà procedere alla copertura dei posti vincolati residui (sino al totale dei 35 posti vincolati) e dei 20 posti non vincolati, per un numero complessivo di 55 posti.

Anche per il completamento dei posti vincolati a seguito del trasferimento nella sede definitiva, si ricorrerà alle domande rimanenti in lista d'attesa relative al bando d'iscrizione all'asilo nido comunali per l'anno educativo 2013-2014, attingendo alle graduatorie relative a tutti i gruppi di età, lattanti, semidivezzi e divezzi, secondo la composizione di gruppi-sezione stabilita dal Progetto Educativo di Plesso (PEP) e dal Piano di Lavoro Educativo Didattico prodotti (PLED) dallo stesso concessionario e valutati in sede di gara.

Il concessionario proporrà in fase d'offerta un progetto attuativo dell'attivazione del servizio presso la sede di Corso Garibaldi 69, comprensivo del trasferimento al nuovo

servizio in via Folla di Sopra 44, valutato dalla commissione, come previsto dal disciplinare di gara.

Art. 7 - Organizzazione del concessionario

Il concessionario dovrà fissare un recapito nel Comune di Pavia, dotato d'idoneo collegamento telefonico, telematico e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio.

Presso tale recapito dovrà essere operativo personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi d'emergenza che dovessero rendersi necessari. Presso tale recapito sono indirizzate pure le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune di Pavia intenda far pervenire al concessionario.

Il concessionario provvede ad indicare un Responsabile della concessione che risponda dei rapporti contrattuali con il Comune di Pavia. Il Responsabile della concessione è il referente del Comune di Pavia per tutte le norme esecutive e contrattuali. Il concessionario potrà essere sottoposto in qualsiasi momento a ispezioni da parte del Dirigente responsabile del Comune di Pavia e/o suoi delegati per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. Il concessionario designa altresì almeno un Pedagogista Responsabile della gestione pedagogica del servizio di nido. E' designato inoltre un Coordinatore Responsabile del Servizio presso la struttura, per gli aspetti organizzativi e pedagogici, che risulti referente di utenti, operatori e Comune di Pavia per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Il Coordinatore Responsabile è pure incaricato della custodia della documentazione che la normativa preveda sia reperibile nel plesso. Il profilo professionale di detta figura è definito dalla normativa regionale (Coordinatore di Servizio).

Infine, la ditta deve nominare una figura esperta sugli aspetti tecnico-edilizi-strutturali (geometra, architetto, ingegnere) con funzioni di responsabile tecnico della struttura, iscritto al competente albo professionale e dotato delle necessarie abilitazioni.

Art. 8 - Subappalto del servizio e cessione del contratto

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, ad eccezione per quanto previsto al successivo art. 17, "Risanamento conservativo dell'immobile" e per quanto riguarda il servizio di refezione. In offerta dovrà essere esplicitato se si intenda ricorrere a subappalto limitatamente alla ristrutturazione dell'immobile e/o alla gestione del servizio refezione. Il contratto non può essere ceduto a terzi per tutto il resto descritto in Capitolato, pena di nullità.

Il Concessionario stipulerà polizza di responsabilità civile terzi comprendente anche espressamente la clausola "Appalto subappalto RC Incrociata"; le ditte a cui eventuali lavori / servizi verranno affidati, dovranno a loro volta disporre di adeguate coperture assicurative, comprensive delle medesime condizioni di copertura richieste al concessionario.

TITOLO II

PERSONALE UTILIZZATO NEL SERVIZIO

Art. 9 - Personale utilizzato

Il concessionario provvede direttamente allo svolgimento del servizio di cui alla presente concessione con proprio personale professionalmente qualificato in possesso dei requisiti di legge. Il concessionario è tenuto a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione dei servizi le normative di legge ed il CCNL applicabile al proprio settore.

In particolare, il personale educativo del nido deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa regionale lombarda DGR 20588/2005; DGR 20943/2005; Circ. 18 del 14/06/2007 . Il concessionario garantisce, compatibilmente con il rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di personale, la dovuta continuità nella copertura del servizio considerata la particolarità dello stesso rivolto prevalentemente a minori

Entro 15 giorni dopo l'aggiudicazione, il concessionario dovrà inviare all'Ente l'elenco del personale operante comprensivo dei dati anagrafici, del titolo di studio, del curriculum professionale, delle qualifiche e con l'indicazione delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun nominativo indicato. In caso di variazioni a detto elenco, per sostituzioni anche temporanee del personale, l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Settore Istruzione del Comune di Pavia, preventivamente quando possibile e, comunque, entro la stessa giornata della variazione e dell'assunzione, i dati anagrafici e la documentazione necessaria.

Il concessionario dovrà attestare al Settore Istruzione che il personale impiegato per l'espletamento dei servizi, oltre ad avere perfetta padronanza e conoscenza della lingua italiana, ha qualità morali idonee per lo svolgimento dei servizi, e che nei suoi confronti non siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Proc. Penale per reati gravi in danno dello Stato o della comunità europea che incidono sulla moralità professionale.

Il concessionario dovrà attestare al Settore Istruzione, nel termine di 10 giorni dall'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile della Sicurezza per il proprio personale. È inoltre fatto obbligo di presentare annualmente certificazione rilasciata dal medico del lavoro ove si attesti di avere sottoposto alle visite ed accertamenti prescritti tutto il personale dell'impresa.

Dovrà inoltre comunicare al Comune di Pavia, nel termine di 10 giorni dall'inizio del servizio, il nominativo del Collaboratore incaricato del trattamento di dati personali, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il concessionario si impegna ad impiegare personale formato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a prevedere tutti gli itinerari procedurali e formativi stabiliti dalla normativa vigente affinché siano costituite le squadre di emergenza e di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, il concessionario consegna al Settore Istruzione del Comune di Pavia una dichiarazione del

legale rappresentante o suo delegato abilitato ad impegnare il concessionario, con la quale si attesta, per ogni singolo addetto al servizio, il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della mansione specifica, delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per l'aggiudicatario di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. (cfr. - Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13). L'elenco del personale è riportato in appendice al presente capitolato (Allegato B).

Art. 10 - Obblighi verso il personale

Il personale utilizzato dal concessionario, soci o dipendenti, viene regolarmente iscritto a libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. Opera nel rispetto della L. 198/06 sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Il concessionario contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture scolastiche oggetto del presente appalto.

Entro il termine di trenta giorni il concessionario trasmetterà una copia della polizza al Responsabile del Procedimento.

Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.

Il concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al Responsabile del Procedimento del Comune di Pavia, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il Responsabile del Procedimento del Comune di Pavia è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito col Comune di Pavia.

Il concessionario deve garantire a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico i relativi oneri, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da

successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Pavia. Il concessionario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

Il Comune di Pavia nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa aggiudicataria delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa aggiudicataria si sia posta in regola, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né per chiedere alcun risarcimento di danno.

Art. 11 - Obblighi del personale

Il personale del concessionario deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune di Pavia con i responsabili del concessionario stesso; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Quando il personale ispettivo comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22, il Responsabile del Procedimento informerà il concessionario con nota scritta.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Responsabile del Procedimento può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato; il concessionario provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune di Pavia non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle procedure di allontanamento di detto personale dal servizio affidato il concessionario si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni derivanti dal comportamento del proprio personale, anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso.

Art. 12 - Continuità dei servizi

Il concessionario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Le vertenze sindacali devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione, il concessionario concorda con le OO.SS. un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 13 - Progetto del servizio

L'offerta deve contenere un progetto pedagogico inerente il servizio che rispetti i principi del Progetto Pedagogico di Sistema e della Carta dei Servizi comunali per la prima infanzia, visibili e scaricabili al sito infanzia.comune.pv.it. A questi documenti si deve inoltre adeguare l'impostazione dell'organizzazione del servizio, che deve tener conto di tutte le norme e disposizioni regionali citate all'art.2. Anche il progetto organizzativo deve essere contenuto nell'offerta e deve esplicitare:

- a) il calendario minimo di apertura annuale e giornaliera del servizio in concessione;
- b) l'organizzazione dei turni di lavoro del personale educativo ed ausiliario nell'ipotesi di raggiungimento del numero massimo di iscritti per i posti vincolati e non vincolati;
- c) il progetto di aggiornamento del personale della struttura, non inferiore a 20 ore annue complessive per il personale educativo e non inferiore a 50 ore complessive per le figure di coordinamento;
- d) la Carta dei servizi ove si evidenzino in particolare i tempi e le modalità di coinvolgimento delle famiglie, i criteri per la dimissione d'ufficio degli utenti da parte del concessionario, la possibilità di utilizzo dell'immobile da parte degli utenti al di fuori dell'orario di attività educativa;
- e) l'organizzazione delle sezioni e l'impostazione degli ambienti dell'asilo nido;
- f) la giornata educativa e le cure di routine;
- g) il programma di massima delle attività che si intende svolgere;
- h) l'impostazione degli ambienti;
- i) le modalità e i tempi di intervento dei responsabili della conduzione pedagogica del nido;
- j) la modalità e la tempistica dell'azione di autovalutazione della qualità del servizio.
- k) il nominativo del Pedagogista Responsabile
- l) il nominativo del Coordinatore Responsabile del Servizio presso la struttura

Entro il 31 luglio di ogni anno il Pedagogista Responsabile, nel rispetto delle norme di cui sopra, verifica con il Referente pedagogico comunale il progetto didattico del successivo anno educativo per il servizio in concessione.

Il Progetto del servizio deve comprendere tutti gli elementi ben dettagliati, così come elencati all'art. 8 del Disciplinare di gara.

Art. 14 - Refezione scolastica

Il concessionario deve assicurare la fornitura dei pasti nel rispetto della normativa vigente garantendo un menù stabilito conformemente alle disposizioni dell'ASL di Pavia e confezionando eventuali diete speciali. Una copia del menù va trasmesso per conoscenza al Comune di Pavia - Settore Istruzione.

Il concessionario deve presentare in offerta un progetto organizzativo sull'erogazione del servizio di refezione specificando in particolare le garanzie in merito alla qualità e salubrità degli alimenti. Dovrà indicare se il servizio sarà attuato direttamente o da altra Ditta; inoltre dovrà specificare se il servizio sarà gestito utilizzando la cucina adeguatamente attrezzata o se il pasto sarà veicolato.

Il concessionario dovrà trasmettere nel termine di 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto il Manuale di Autocontrollo Igienico HACCP per gli adempimenti di legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.

Il concessionario deve comunque disporre delle adeguate autorizzazioni igienico-sanitarie rilasciate dalla ASL e dagli altri organi competenti. Nel corso della concessione potrà provvedere a variare il menù per adeguarlo ai nuovi livelli di sviluppo delle conoscenze dietetiche e/o alle esigenze degli utenti, su iniziativa propria, degli utenti o su richiesta del Comune di Pavia.

Art. 15 - Servizi ulteriori

Il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e nel rispetto di leggi e regolamenti, può utilizzare l'immobile per altre attività di socializzazione, ludiche, educative, formative rivolte a bambini di 0 - 6 anni e loro genitori, purché tali attività non incidano in alcun modo negativamente sui servizi previsti dalla presente concessione e non generino interferenze nell'uso degli spazi e nello svolgimento della giornata educativa.

TITOLO IV

INTERVENTI SULL'IMMOBILE

Art. 16 - Ristrutturazione dell'immobile

Al fine di effettuare il ripristino dell'immobile rendendolo agibile all'utenza ed adeguato ad ospitare un asilo nido, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ristrutturazione interna dello stesso e delle sue pertinenze, compresa la sistemazione dell'area esterna, attenendosi alle prescrizioni tecniche dello Studio di fattibilità di cui all'Allegato "A" del presente capitolato.

Il concessionario dovrà pertanto, sulla base dello studio di fattibilità predisposto, procedere alla progettazione e all'esecuzione di tutte le lavorazioni previste, tenendo conto che esse rappresentano il minimo inderogabile relativamente al ripristino e alla riconversione della struttura e dovrà altresì procedere, a lavorazioni ultimate, all'ottenimento di tutte le certificazioni inerenti agli impianti installati e revisionati su modulistica VVF, le certificazioni dei materiali installati o già presenti in loco su modulistica VVF, al certificato di idoneità statica, il certificato di conformità acustica, l'attestato di certificazione energetica, il certificato di prevenzione incendi, adeguamento catastale e di tutte le documentazioni necessarie ai fini dell'ottenimento dell'agibilità della struttura che dovrà dal concessionario stesso essere richiesta ed ottenuta.

QUADRO SINTETICO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

- Ripristino della struttura in riferimento ai problemi di sfondellamento, all'adeguamento al nuovo target di utenza ed alla vigente normativa.
- Adeguamento alle normative vigenti di prevenzioni incendi e ottenimento del CPI
- Adeguamenti impiantistici e ottenimento dei certificati di conformità o della dichiarazione di rispondenza (DIRI) riferiti agli impianti, redatti anche su modulistica VVF a firma di tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06
- Eliminazione delle barriere architettoniche presenti e realizzazione di un bagno disabili
- Aggiornamento catastale dell'immobile in relazione alle variazioni effettuate
- Redazione dell'attestato di certificazione energetica dell'immobile a lavori ultimati
- Certificato d'idoneità statica della struttura a firma di tecnico abilitato
- Redazione del certificato di conformità acustica
- Ottenimento certificato di agibilità

L'importo complessivo dell'intervento è indicato nel quadro economico in Allegato "A". Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle vigenti normative, con particolare riferimento a quella sugli appalti pubblici.

Trattandosi di ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale, il progetto deve essere predisposto e sottoscritto dal tecnico abilitato designato dall'aggiudicatario, validato a carico dell'aggiudicataria e approvato dal Comune con proprio provvedimento che costituisce strumento amministrativo di autorizzazione/concessione allo svolgimento dei lavori edili, ferma restando a carico dell'aggiudicataria l'assunzione di tutti i pareri, autorizzazioni e provvedimenti degli organi competenti.

La ditta aggiudicataria, contemporaneamente alla presentazione del progetto esecutivo- da effettuarsi entro massimo **45gg** dalla data di aggiudicazione, comunica i nominativi dei tecnici abilitati ai fini dell'espletamento dei lavori. I lavori edili di ristrutturazione dovranno essere sollecitamente avviati e concludersi entro il termine di **4 mesi** dalla data di esecutività della delibera di approvazione del progetto esecutivo. Per l'espletamento delle ulteriori pratiche tecniche amministrative non deve essere superato il termine di **45gg** dalla fine lavori. Il Comune di Pavia provvederà a proprie spese alla nomina del collaudatore dell'opera medesima ed alla sua retribuzione per ciò che riguarda il collaudo tecnico-amministrativo.

Il Comune di Pavia si riserva il diritto di esercitare l'alta sorveglianza sui lavori.

In caso di ingiustificato inadempimento dell'aggiudicatario nel seguire le prescrizioni dell'ente, previa contestazione scritta, vengono applicate al concessionario le sanzioni di cui all'art. 22.

Restando l'aggiudicataria totalmente responsabile dei lavori in questione, in quanto soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera f del D.Lgs. 163/2006 dovrà procedere direttamente, se qualificata all'esecuzione di lavori pubblici, alla realizzazione delle opere edili, ovvero procedere tramite un'impresa parimenti qualificata, in base agli importi degli stessi, scelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 163/2006.

La documentazione probante queste situazioni verrà richiesta prima dell'inizio dei lavori dal settore Lavori Pubblici del Comune di Pavia.

Nel caso che nel corso di esecuzione si ravvisino necessità di lavori aggiuntivi funzionali all'ottenimento dell'agibilità, il concessionario dovrà darne comunicazione preventiva all'ufficio di Alta Sorveglianza del Comune e non potrà procedere all'esecuzione degli stessi senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ufficio stesso. Tali lavori verranno computati con riferimento ai prezzi di cui al listino di Regione Lombardia, ultimo trimestre di riferimento.

Art. 17 - Manutenzione immobile

Per l'intera durata del contratto resta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'adiacente area verde. In sede di offerta si dovrà presentare un piano delle opere di manutenzione ordinaria programmabili che si impegna a realizzare nel corso della concessione, indicandone la relativa tempistica, al fine di mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'intera struttura. Dovrà essere prevista anche la tinteggiatura interna della struttura con cadenza almeno biennale per i locali adibiti a cucina e quadriennale per tutti gli altri.

Sono a carico dell'aggiudicataria anche tutte le opere rese necessarie da lavori non progettati e/o svolti a regola d'arte nella ristrutturazione di cui all'art. 16 o nelle opere manutentive.

L'aggiudicataria, prima di avviare il servizio del nuovo asilo nido, comunica al Responsabile del Procedimento il nominativo e recapito - ed eventuali successive modifiche - del tecnico responsabile della realizzazione del piano delle opere di

manutenzione ordinaria, incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile. Questi è tenuto a compilare, su registro vidimato dal Comune di Pavia, l'elenco degli interventi di manutenzione eseguiti sull'immobile, specificandone natura, valore, ditta realizzatrice; tale registro rientra fra i documenti in libera visione al personale comunale incaricato del controllo.

Il personale operante nella struttura ed il tecnico di cui al precedente paragrafo hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune di Pavia ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria o investimento, comunicando nel contempo gli interventi che eventualmente si intendono eseguire e salva comunque la gestione a propria cura e spese di tutte le procedure autorizzative e/o concessorie di legge.

Le opere di manutenzione, qualora necessarie, verranno eseguite di preferenza nel periodo estivo o in altri periodi, adottando le misure adeguate a minimizzare il disagio per l'utenza.

Restano a carico del Comune di Pavia gli interventi di manutenzione straordinaria compresi quelli strutturali resi necessari da norme sopravvenute o derivanti da gravi calamità naturali.

Art. 18 - Arredi ed attrezzature

Allegato all'offerta deve essere presentato un progetto per munire di arredi ed attrezzature l'intero plesso scolastico, motivando la scelta economica e funzionale dei materiali e quantificandone il costo di fornitura e messa in opera; costo che comunque non potrà essere inferiore a Euro 50.000,00, inclusa IVA.

Il Coordinatore Responsabile del Servizio presso la struttura tiene l'inventario dei beni mobili della struttura e ne comunica ogni variazione agli uffici del Settore Istruzione.

Il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria degli arredi, dei giochi, delle attrezzature e degli altri mobili utilizzati dal servizio e alla sostituzione di quelli deteriorati e non più utilizzabili.

TITOLO V

ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 19 - Oneri a carico del concessionario

Oltre a quanto previsto in altri articoli del presente capitolato, sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune di Pavia.

Il Concessionario dovrà farsi carico in particolare delle seguenti spese:

1. spese per i lavori e le forniture ed installazione inerenti e conseguenti a quanto previsto nell'Allegato A, Studio di fattibilità, per la ristrutturazione dell'immobile, ivi comprese tutte le prestazioni tecniche necessarie per la progettazione e conduzione dei lavori e l'ottenimento dell'agibilità dell'Asilo nido Lia Bolocan di Via Folla di Sopra 44.
2. spese per interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile destinato ad ospitare il servizio e pulizia dell'area esterna di pertinenza, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e di scarico e degli altri impianti ivi presenti;
3. spese per l'acquisto di arredi e interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature come specificato all'art.18;
4. spese per l'allacciamento telefonico ed il fax con il pagamento del relativo canone;
5. spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, eventuali utenze telefoniche di competenza del servizio e collegamento dati, tariffa rifiuti solidi urbani;
6. canone di locazione dell'immobile valutato per un importo annuale pari a €. 40.489,00 compensato dalle spese di investimento di cui al punto 1. , per la durata di anni 10 di concessione;
7. ogni spesa inerente il personale;
8. spese per le assicurazioni;
9. spese per gli adempimenti previsti dal comma n. 461 della legge n. 244 del 24.12.2007 (redazione e pubblicizzazione di una "Carta dei servizi" e monitoraggio permanente del rispetto di quanto in essa stabilito; realizzazione di un piano puntuale e specifico di comunicazione con le famiglie in merito al servizio erogato);
10. spese per l'aggiornamento del personale e per le altre iniziative migliorative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta;
11. spese per la messa in opera di tutto quanto previsto dalla legge 104/1992 in caso di inserimento di bambini diversabili, ad eccezione dell'assistenza alla disabilità come previsto all'art. 20 successivo;
12. ogni altra spesa inerente la gestione del servizio e la sicurezza.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16/4/2013 n. 62 si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del contratto.

Il concessionario deve richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso dell'espletamento della concessione. Il concessionario deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Il concessionario dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Art. 20 - Oneri a carico del Comune

Il Comune si fa carico di quanto segue:

- a) la messa a disposizione in uso gratuito alla ditta aggiudicataria della concessione, per tutta la durata dello stesso, dell'edificio comunale sito a Pavia in via Folla di Sopra 44, individuato al Catasto Edilizio Urbano di Pavia al Foglio 11, Particella 844, Sub. 3, comprensivo dell'area esterna e attrezzature realizzate dalla ditta stessa, individuati nella planimetria relativa alla zona (Allegato A);
- b) l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie e opportune sull'immobile;
- c) in caso di assegnazione di bambini con disabilità, il Settore Istruzione assegna al concessionario il personale di assistenza all'handicap con riferimento a quanto proposto dal competente servizio dell'ASL o, in alternativa, chiede al concessionario di provvedere a tale servizio con proprio personale qualificato, riconoscendo un compenso pari al costo orario dell'appalto del servizio del Comune di Pavia, di assistenza alla disabilità, vigente al momento.

Art. 21 - Controlli

Il concessionario deve essere dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, **da esplicitarsi nell'offerta**. I risultati di detto controllo sono inviati a cadenza regolare, ed eventualmente a richiesta, al Responsabile del Procedimento, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati ritenuti necessari alle verifiche sull'andamento della concessione.

Come previsto dalle procedure d'accreditamento, il concessionario predispone una Carta dei servizi, un documento da cui risultino i tempi e le modalità di coinvolgimento delle famiglie e si dota di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.

Ordinariamente, delegati dal Comune di Pavia - Settore Istruzione, possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in concessione, anche su segnalazione di terzi.

Il Comune di Pavia provvede anche a designare il Referente pedagogico comunale per il servizio di nido, di riferimento per il concessionario.

Il concessionario si impegna ad effettuare, per i genitori dei bambini nuovi ammessi, almeno un'assemblea di inizio anno educativo in cui presenta il programma e un'altra assemblea in sede di consuntivo di fine anno; a queste assemblee, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d'anno, potrà partecipare il Referente pedagogico comunale.

Art. 22 - Penalità

In caso di contestazione fra concessionario e utente in merito al funzionamento del servizio per quanto attiene i posti vincolati, è possibile il ricorso al Responsabile del Procedimento, che dispone motivatamente e definitivamente in merito alla questione. Quando il Referente pedagogico comunale rilevi mancanze di cui ai commi precedenti procede alla contestazione diretta al Coordinatore Responsabile del Servizio presso la struttura, informando tempestivamente il Responsabile del Procedimento. In caso d'infrazione di particolare gravità, viene avvisato il recapito di cui all'art. 7, chiedendo l'intervento del legale rappresentante o suo delegato, responsabile della concessione.

Se dalla contestazione deriva una sanzione per il concessionario, il Responsabile del Procedimento segnala il fatto per iscritto al Responsabile della concessione, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla contestazione o nel caso in cui la controdeduzione non sia accettata dal Comune di Pavia, per l'infrazione accertata, il Responsabile del Procedimento addebita al concessionario le seguenti sanzioni, che sono dedotte dal pagamento della successiva fattura mensile:

- € 80,00 per ogni giorno di inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino previste dalle norme vigenti;
- € 80,00 per ogni ora di inosservanza dell'orario di apertura giornaliera del servizio, salvo quando causata da scioperi del personale proclamati secondo la normativa vigente;
- € 500,00 per ogni giorno di inosservanza del calendario di apertura del servizio;
- € 300,00 per ogni singolo evento: comportamento scorretto, sconveniente o gravemente inappropriato, per imperizia o mancata vigilanza, nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare comunque del comportamento scorretto o sconveniente o comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale entro 10 giorni dal terzo accertamento comporta la risoluzione del contratto. In detto caso il Comune di Pavia si rivarrà sulla cauzione. Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune di Pavia e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
- € 250,00 per ogni settimana di ritardo, oltre il termine di 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, di consegna del Manuale di Autocontrollo Igienico HACCP per gli adempimenti di legge in materia di autocontrollo e di

igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative.

- € 500,00 per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi.
- € 80,00 per ogni settimana di ritardo, oltre i 15 giorni dopo l'aggiudicazione, entro i quali il concessionario dovrà inviare all'Ente l'elenco del personale utilizzato.
- € 500,00 in caso d'avvio posticipato del servizio presso la sede di Corso Garibaldi 69, salvo ciò discenda da cause imputabili al Comune di Pavia, per ogni settimana di ritardo. Tale penalità sarà raddoppiata decorsi inutilmente i primi 2 mesi dal calendario stabilito dal Comune di Pavia.
- € 500,00 in caso d'avvio posticipato del servizio presso la sede di Via Folla di Sopra 44, salvo ciò discenda da cause imputabili al Comune di Pavia, per ogni settimana di ritardo. Tale penalità sarà raddoppiata decorsi inutilmente i primi 2 mesi dal termine di avvio del 15 aprile 2014.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi d'infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune di Pavia può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto o applicare una penalità fino ad un massimo di Euro 5.000,00.

Indipendentemente dall'applicazione della penalità il concessionario dovrà comunque obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte gli interventi contestati.

Il tutto senza pregiudizio d'ogni e qualsiasi altra azione in merito. Gli eventuali danni causati a persone e cose dal personale del concessionario, saranno imputati, in ogni caso, e rimossa ogni eventuale eccezione, al concessionario stesso. Qualora il concessionario, a seguito di contestazione, non adempia sollecitamente agli obblighi assunti, il Comune di Pavia può avvalersi di un servizio sostitutivo affidandolo ad altro soggetto, il cui costo sarà posto a carico del concessionario. Tale eventualità, sarà comunicata al concessionario mediante semplice lettera raccomandata A.R. o via fax.

Risoluzione del contratto

Il Comune di Pavia si riserva, altresì la facoltà di avvalersi, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPR 252/1998 e smi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

È facoltà del Comune di Pavia risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata (almeno due) delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- violazioni gravi riscontrate nell'esercizio del servizio con particolare riguardo anche al mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori;

- violazione del divieto di subappalto non previsto in sede di offerta, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Pavia;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune di Pavia;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Pavia di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune di Pavia, volte ad assicurare la regolarità del servizio, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario alcun indennizzo, ed il Comune di Pavia ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante.

Art. 23 - Obblighi e responsabilità del concessionario

La gestione del servizio oggetto della presente concessione è effettuata dall'aggiudicatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'aggiudicatario è responsabile per casi di infortunio e danni arrecati all'Ente e a terzi nell'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune di Pavia da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'asilo nido, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune di Pavia ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, anche se di proprietà del Comune di Pavia, degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare, nonché dei danni che possano derivare dalla carente manutenzione ordinaria dei locali (obbligo quest'ultimo previsto a carico della ditta). Prima dell'avvio delle opere di ripristino ed adeguamento dell'immobile, il concessionario contrarrà apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità per danni derivanti dalla esecuzione lavori (art. 129 del D.Lgs 163/2006).

Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Pavia che interessino la gestione dei servizi per la prima infanzia.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il Responsabile del Procedimento può convocare i responsabili della concessione presso la sede del Comune di Pavia - Settore Istruzione.

Nelle fasi della progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino ed adeguamento dell'immobile e successivamente per tutta la durata della gestione del servizio,

l'aggiudicatario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), quella inerente il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/99), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi ai sensi del DPR 151/2011.

Il concessionario, alla fine della concessione, dovrà riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate in accordo col Comune, durante il periodo di gestione contrattuale.

Art. 24 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del concessionario, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall'art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. L'importo della garanzia è ridotto del 50% in virtù del possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2008 richiesta come requisito di ammissione alla gara..

La cauzione deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario. In particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta la Stazione appaltante si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 25 - Assicurazione

Il concessionario, prima di iniziare la prestazione delle attività richieste, deve stipulare una polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

Il concessionario si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile terzi, per i danni che possano essere arrecati a terzi, utenti e Comune di Pavia compresi, in relazione all'attività svolta, esonerando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Lo stesso provvede inoltre alla copertura assicurativa attraverso una polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo per un massimale non inferiore a € 5.000,00 unico (per sinistro/per persona danneggiata e per danneggiamenti a cose). Analogamente provvede alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini sulla base di congrui massimali (caso morte: € 52.000,00/ caso invalidità permanente € 52.000,00/ rimborso spese mediche € 500,00 / diaria ricovero giornaliero € 30,00)

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovessero accadere per qualsiasi causa al personale del concessionario nell'esecuzione del servizio.

Le polizze andranno inviate in copia alla Stazione appaltante prima dell'inizio dell'affidamento per le verifiche di competenza.

La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dal concessionario (polizza incendio/all risk per il rischio locativo).

Il concessionario deve altresì stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la proprietaria dell'immobile, ovvero la Stazione appaltante, da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti.

Il massimale deve essere rideterminato in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita. "Esecuzione dei lavori di risanamento conservativo dell'immobile" (Polizza di cui all'art. 129 del D.Lgs 163/2006) citata al precedente articolo 23 "Obblighi e responsabilità del concessionario"

La polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo dei locali affidati al concessionario. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata per un massimale di:

- a) € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) per i rischi di esecuzione anche sul preesistente;
- b) € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- c) € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) per garanzia delle opere eseguite.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b), la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e i suoi incaricati e dei collaudatori in corso d'opera e finali. Il novero di terzi della polizza dovrà specificatamente essere esteso anche ai rappresentati della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e i suoi incaricati e dei collaudatori in corso d'opera e finali

La polizza di cui al presente punto deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Il concessionario deve trasmettere al Responsabile del Procedimento copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dal concessionario copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il concessionario sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Con riferimento al punto c), la polizza deve coprire la garanzia per tutte le opere previste nel Progetto Esecutivo, comprese opere edili oltre a quelle per cui è previsto un periodo di garanzia, quali impianti elettrici, attrezzature e arredi, ecc. ; il periodo di garanzia dovrà essere di 2 anni. Il concessionario dovrà consegnare, ad avvenuta effettuazione del collaudo provvisorio, una specifica polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, i danni, i difetti d'esecuzione e di qualità dei materiali, coprendo l'onere economico d'ogni eventuale intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualsiasi specie.

Detta polizza avrà validità per tutta la durata contrattuale.

Copia delle polizze di competenza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della data d'inizio lavori, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di esecuzione del contratto, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Art. 26 - Rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il concessionario deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre

malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e smi in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2 lettera a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il concessionario si impegna inoltre a sottoscrivere il DVR di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi - riportando le prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individuando i principali rischi da interferenza potenzialmente presenti nella sede oggetto della concessione e le relative misure adottate per ridurli.

Il DVR predisposto dal concessionario è consultabile, previa richiesta, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune. Il concessionario deve in ogni momento e a semplice richiesta del Comune di Pavia dimostrare di essere adempiente in merito.

TITOLO VI

COSTO DELLA RETTA, SPESE, MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Art. 27 – Corrispettivo mensile posti vincolati e non vincolati

Per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione alla ditta aggiudicataria è riconosciuto da parte del Comune, per tutto l'anno educativo, nel periodo settembre-luglio successivo (11 mesi), un corrispettivo mensile unitario per ogni **posto vincolato occupato** come segue:

- **Differenza tra costo proposto** con l'offerta economica dalla ditta aggiudicataria, in ribasso d'asta rispetto al valore massimo di € 650,00 mensili, per ogni posto vincolato occupato, e **retta mensile a carico dell'utente** occupante il posto vincolato, pagata direttamente al concessionario, sino ad un massimo di 35 posti.

Agli utenti occupanti i posti vincolati viene assegnata dagli uffici comunali, ad inizio anno educativo, una retta fissa mensile e una retta per presenza giornaliera, che applica tutte le condizioni previste dal sistema tariffario comunale, ivi comprese le riduzioni definite in base alla presentazione delle DSU ai fini del calcolo indice ISEE.

Tale retta complessiva mensile, è pagata dall'utente direttamente al concessionario del servizio. Il Comune contribuisce pagando mensilmente al concessionario la differenza tra la tariffa mensile bambino offerta in gara e la quota a carico dell'utente, fino ad un massimo di 35 utenti.

In caso di mancata frequenza del bambino per due mesi consecutivi verrà applicata la seguente articolazione dei contributi riconosciuti dal Comune al concessionario:

- per il primo mese: verrà riconosciuto l'equivalente del mese precedente;
- per il secondo e terzo mese di assenza continuativa: verrà riconosciuto un contributo pari al 50% del mese precedente

Dopo tre mesi consecutivi di assenza il bambino viene dimesso d'ufficio.

La retta mensile degli utenti del servizio occupanti fino a 20 posti non vincolati e le relative modalità di pagamento sono definite liberamente dal concessionario.

Art. 28 - Interventi d'investimento

La ditta, prima dell'avvio del servizio presso la sede di Via Folla di Sopra 44, o contestualmente ad esso, documenta adeguatamente al Comune di Pavia gli interventi edili di risanamento conservativo effettuati, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A, nonché la fornitura di arredi ed attrezzature, di cui agli artt. 17 e 18, che restano di proprietà comunale.

Qualora il contratto fosse risolto anticipatamente per risoluzione d'ufficio a seguito di accertate gravi infrazioni, si procederà secondo la normativa vigente.

La struttura dovrà essere resa al Comune, al termine della concessione, ovvero prima della fine dei 10 anni previsti in caso di risoluzione, in buone condizioni d'uso. Eventuali migliorie, nel corso della gestione, devono comunque essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comune e non daranno diritto ad alcun compenso o rimborso aggiuntivo alla ditta oltre a quelli fissati nel presente capitolato. Resta il diritto del Comune di apportare migliorie alla struttura, in accordo con la ditta.

Le spese d'investimento del concessionario per il completo risanamento conservativo dell'opera - compresa la fornitura degli arredi ed attrezzature interne ed esterne - si intendono compensate nell'ambito dei corrispettivi introitati dal concessionario dagli utenti per l'utilizzo del servizio e considerata l'esenzione dal pagamento del canone annuo di locazione per l'utilizzo dell'immobile che viene reso disponibile in comodato d'uso gratuito per tutto il periodo concessorio.

28.1 – Comodato d'uso gratuito dell'immobile di Via Folla di Sopra 44

L'immobile di Via Folla di Sopra 44 viene concesso in comodato d'uso gratuito dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2023. Con l'accettazione del presente capitolato si accettano altresì tutti gli obblighi derivanti dal corretto utilizzo dell'immobile di cui ai paragrafi successivi, con divieto di utilizzo da parte di altri oltre il concessionario per l'espletamento del servizio assegnato. I miglioramenti o addizioni all'immobile e suoi impianti, pur con il consenso del Comune di Pavia, non comporteranno diritto ad indennità e verranno ritenuti gratuitamente al termine del comodato. Ove il concessionario ne preferisca la restituzione avrà a carico il ripristino a suo spese. Il valore dei miglioramenti non potrà mai compensare i deterioramenti anche se si siano verificati senza colpa del concessionario.

Il Comune di Pavia resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare al concessionario, alle cose di sua proprietà o in suo possesso o custodia, per fatti, omissioni o colpe di terzi in genere, per cause fortuite e comunque in dipendenza dell'uso dell'immobile. Il Comune di Pavia è anche esonerato da responsabilità nel caso di interruzioni dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. In materia di prevenzione incendi risponde il concessionario in quanto titolare dell'attività esercitata nell'immobile. Il concessionario risponde altresì della responsabilità civile nell'uso dell'immobile sia per persone che vi accedono che per eventuali danni alle attrezzature. Il concessionario dovrà stipulare comunque una polizza di assicurazione sull'immobile come previsto all'art. 25.

Art. 29 – Adeguamenti dei prezzi delle rette

Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi durante il primo anno educativo di concessione. Successivamente al primo anno di attività, i prezzi potranno essere aggiornati annualmente, previa espressa richiesta del concessionario, considerando la variazione media annuale dell'Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) del mese precedente all'inizio di ogni anno successivo al primo. L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

Art. 30 – Modalità di pagamento

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'impresa aggiudicataria avverrà su presentazione di regolari fatture mensili, entro 30 giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo dell'ufficio competente e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile del Procedimento. La fattura deve essere emessa in relazione alle frequenze effettivamente documentate per ciascun bambino iscritto tra i posti vincolati.

La verifica delle presenze giornaliere dei bambini potrà essere accertata anche con sistemi automatizzati scelti ed installati dal Comune, che il concessionario sarà tenuto ad utilizzare con proprio personale.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario, ai sensi del DPR 207/2010. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive il Responsabile del Procedimento può proporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6 del DPR 207/2010.

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o in subordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. L'Amministrazione Comunale non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e il pagamento di fatture di importo superiore ad € 10.000,00 avverrà dopo che la stessa Amministrazione avrà verificato la regolarità della posizione dell'impresa aggiudicataria (art. 48 bis del DPR 602/73 – D.M. n° 40 del 18 gennaio 2008). Le fatture devono essere intestate a: Comune di Pavia – Settore Istruzione – piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia.

Art. 31 – Tracciabilità finanziaria

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., il concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del D.Lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ufficio preposto della Stazione appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 32 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Pavia.

Art. 33 – Disposizioni finali

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.